



### Comitato dei Notariati Lombardo e Ticinese

### Operazioni societarie internazionali: questioni aperte

# TRASFERIMENTO DI SEDE E ALTRE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE: ASPETTI FISCALI

prof. **Roberto Moro Visconti** – dottore commercialista, revisore contabile; professore di finanza aziendale nell'università Cattolica di Milano

roberto.morovisconti@morovisconti.it - www.morovisconti.com

Como, venerdì 29 settembre 2017, Università dell'Insubria

### 1. Fusioni intracomunitarie e internazionali

L'ordinamento italiano non esclude la fattispecie delle fusioni intracomunitarie, ossia di operazioni straordinarie in cui, accanto a società italiane, partecipino anche società straniere, assoggettate ad ordinamenti diversi.

Il regime delle operazioni societarie straordinarie concernenti società di Stati membri diversi dell'Unione Europea è stato in passato parzialmente disciplinato nel D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 544 – relativo ai soli aspetti fiscali di fusioni, scissioni, conferimenti dell'attivo e scambi di azioni. Tali disposizioni sono state riprese dai nuovi artt. 178 – 181 del Tuir (D.P.R. 917/1986)<sup>2</sup>. In taluni paesi, il trasferimento della sede sociale all'estero, che si verifica in presenza di una società incorporante straniera, è causa di scioglimento della società e fa scattare l'obbligo di liquidazione, con conseguenze anche di natura fiscale.

Se la fusione coinvolge società aventi sede in paesi al di fuori dell'Unione Europea, emerge l'ulteriore problema dell'inapplicabilità a tali paesi delle direttive comunitarie, che avvicinano la legislazione anche in materia di fusione degli Stati membri<sup>3</sup>.

Il D.Lgs. 108/2008 ha recepito in Italia la Direttiva 2005/56/CE sulle fusioni transfrontaliere, che la prassi ritiene applicabile anche alle scissioni transazionali.

Per quanto riguarda il progetto di fusione transfrontaliera oltre agli elementi minimi del progetto, l'art. 6 del D.Lgs. 108/2008 ha previsto l'indicazione della legge regolatrice delle società partecipanti e di quella derivante dalla fusione, nonché l'informazione sulla decorrenza dell'efficacia della fusione.

La pubblicità alla fusione transfrontaliere dovrà avvenire attraverso una pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli Stati di residenza delle società partecipanti alla fusione (art. 7).

Nella relazione di cui all'articolo 2501-quinquies del codice civile devono altresì essere illustrate le conseguenze della fusione transfrontaliera per i soci, i creditori e i lavoratori (art. 8).

In merito alla relazione degli esperti sul progetto di fusione, il decreto (art. 9) ha previsto anche per le fusioni transfrontaliere la designazione ad opera del Tribunale nel caso in cui la società risultante dalla fusione sia una società per azioni o accomandita per azioni ferma restando negli latri casi il diritto delle società di designare direttamente l'esperto.

Per quanto concerne invece la decisione in merito alla fusione si prevede (art. 10), a integrazione della relativa disciplina codicistica, che l'assemblea deliberi di subordinare l'attuazione della fusione transfrontaliera all'espressa approvazione delle modalità di partecipazione dei lavoratori.

L'art 11 del decreto in commento prevede che la fusione transfrontaliera debba risultare da atto pubblico. Se la società risultante dalla fusione transfrontaliera è una società italiana il notaio redige l'atto pubblico di fusione di cui all'articolo 2504 c.c.

Se la società risultante dalla fusione transfrontaliera è una società di altro Stato comunitario l'atto pubblico di fusione, redatto dall'autorità competente dello Stato la cui legge è applicabile alla società risultante dalla fusione, è depositato presso il notaio.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il presente paragrafo è tratto, con adattamenti e aggiornamenti, da MORO VISCONTI R., RENESTO M., (2012), *Fusioni e scissioni*, Maggioli, Rimini.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Si veda il par. 2. *infra*.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Da un punto di vista pratico, in caso di fusione in cui l'incorporante è una società di capitali italiana e l'incorporanda una società di capitali estera, talora si ricorre all'espediente (se consentito dalla legislazione del paese in cui ha sede l'incorporanda) di trasferire la sede dell'incorporanda in Italia, approvandone contestualmente un nuovo statuto, in cui si prevede la trasformazione in società di capitali italiana; il nuovo statuto sarà efficace al momento dell'effettivo trasferimento della sede in Italia e al quel punto si potrà fare una normale fusione tra due società italiane, applicando la normativa civilistica interna.

Secondo quanto previsto dall'art. 12, a richiesta della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, il notaio rilascia senza indugio il certificato attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione. Il certificato dovrà attestare in particolare:

- 1. l'iscrizione presso il Registro delle imprese della delibera di fusione transfrontaliera;
- 2. l'inutile decorso del termine per l'opposizione dei creditori di cui all'art. 2503 c.c. ovvero l'integrazione dei presupposti che a norma del medesimo articolo consentono l'attuazione della fusione prima del decorso del suddetto termine, ovvero, in caso di opposizione dei creditori, che il tribunale abbia provveduto ai sensi dell'art. 2445, ultimo comma, del codice civile:
- 3. qualora l'assemblea abbia subordinato, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, l'efficacia della delibera di approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera all'approvazione delle modalità di partecipazione dei lavoratori, che queste sono state da essa approvate;
- 4. se del caso, che l'assemblea ha deliberato ai sensi dell'articolo 10, comma 2;
- 5. l'inesistenza di circostanze ostative all'attuazione della fusione transfrontaliera relative alla società richiedente:
- 6. la conformità dell'atto di fusione all'ordinamento italiano per quanto applicabile.

Se la società risultante dalla fusione è una società italiana, l'art. 13 del D.Lgs. n. 108/2008 prevede che il notaio, entro trenta giorni dal ricevimento, da parte di ciascuna delle società partecipanti alla fusione transfrontaliera, dei certificati preliminari e della delibera di approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera, espleti il controllo di legittimità sulla attuazione della fusione transfrontaliera rilasciandone apposita attestazione verificando che:

- 1. le società partecipanti alla fusione transfrontaliera abbiano approvato un identico progetto comune;
- 2. siano pervenuti, entro sei mesi dalla data del rilascio da parte delle competenti autorità, i certificati preliminari alla fusione transfrontaliera relativi a ciascuna delle società partecipanti alla stessa, attestanti il regolare adempimento, in conformità alla legge applicabile, degli atti e delle formalità preliminari alla fusione transfrontaliera;
- 3. se del caso, siano state stabilite le modalità di partecipazione dei lavoratori.

Secondo quanto stabilito all'art. 14 del decreto, se la società risultante dalla fusione è una società italiana, entro trenta giorni, l'atto di fusione, unitamente all'attestazione del notaio, di cui all'articolo 13, comma 1, ed ai certificati preliminari, è depositato per l'iscrizione nel Registro delle imprese del luogo dove ha sede ciascuna delle società italiane partecipanti alla fusione transfrontaliera e la società risultante dalla fusione medesima.

Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione transfrontaliera non può precedere quelli relativi alle altre società italiane partecipanti alla fusione.

Se la società risultante dalla fusione transfrontaliera è una società di altro Stato comunitario, entro trenta giorni dall'espletamento del controllo di legittimità da parte dell'autorità designata da tale Stato, l'atto pubblico di fusione, unitamente all'attestazione dell'espletamento del suddetto controllo, è depositato per l'iscrizione nel Registro delle imprese dove ha sede la società italiana partecipante alla fusione.

### 2. Operazioni intracomunitarie: aspetti fiscali

La Direttiva CEE 90/434 del 1990 ha imposto agli stati membri l'adozione di una disciplina fiscale comune per le operazioni di fusione, scissione, conferimento e scambio di azioni.

La sopra citata Direttiva era stata attuata attraverso il d.lgs. 544/1992, ripreso dagli artt. 178 – 181 del TUIR, che regolano gli aspetti fiscali delle operazioni straordinarie fra stati membri dell'Unione europea e dalla nuova Direttiva 2005/19, che regola gli aspetti fiscali delle fusioni transfrontaliere.

L'art. 178, 1° comma, del TUIR, rileva che le disposizioni inerenti le fusioni di società appartenenti a stati membri si applicano alle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione, enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, residenti nel territorio dello Stato, e soggetti residenti in altri Stati membri della Comunità economica europea, sempre che "nel concambio l'eventuale conguaglio in danaro ai partecipanti dei soggetti fusi o incorporati non superi il 10% del valore nominale della partecipazione ricevuta".

L'art. 179 del TUIR sancisce poi il principio di neutralità fiscale anche per tali tipi di fusione, richiamando le disposizioni dell'art. 172 e rilevando, al 2° comma, che "le operazioni di fusione non comportano realizzo di plusvalenze né di minusvalenze sulle azioni o quote date in cambio, il cui valore fiscale viene assunto dalle azioni o quote ricevute, ripartendosi tra tutte in proporzione dei valori alle stesse attribuiti ai fini della determinazione del rapporto di cambio".

Le plusvalenze della stabile organizzazione del conferente residente sono imponibili a titolo di realizzo al valore normale, con deduzione dalla relativa imposta, fino al suo totale assorbimento, dell'ammontare dell'imposta che lo Stato, dove è situata la stabile organizzazione, avrebbe effettivamente prelevato in assenza delle norme della direttiva CEE del 1990 sopra richiamata. Il beneficiario non residente subentra al conferente residente per tutti i diritti e gli obblighi tributari.

Si considerano realizzati al valore normale i componenti dell'azienda oggetto di fusione, non confluiti a seguito di tale operazione in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione si applica se, successivamente alla fusione, i componenti conferiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti.

Per quanto riguarda il trattamento delle riserve e dei fondi in sospensione di imposta iscritti nell'ultimo bilancio del conferente residente, ai sensi dell'art. 180 del TUIR, essi "concorrono a formare il reddito della stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente beneficiario nella misura in cui non siano stati ricostituiti nelle scritture contabili della stabile organizzazione".

Per quanto riguarda invece le perdite fiscali, l'art. 181 del TUIR rileva che esse sono ammesse in deduzione da parte del soggetto non residente, alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 172, 7° comma, "proporzionalmente alla differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato risultante dall'operazione e nei limiti di detta differenza".

### 3. Trasferimento della residenza nel territorio dello Stato

Con la Ris. n. 69/E del 5 agosto 2016 (cfr. contenuti correlati), l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla disciplina contenuta nell'art. 166-bis del TUIR, recentemente introdotto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 147/2015 (cosiddetto "Decreto Internazionalizzazione"), volta a regolamentare il trasferimento della residenza in Italia di soggetti non residenti e, soprattutto, introduce un criterio per attribuire il valore di ingresso alle attività e passività trasferite.

Tale ultimo aspetto appare di notevole importanza, dal momento che fino all'entrata in vigore dell'art. 166-bis, il legislatore italiano non aveva fornito alcuna espressa indicazione in merito alla valorizzazione dei beni migrati in Italia, ed i principali indirizzi interpretativi erano rinvenibili unicamente nella prassi amministrativa (cfr. Ris. Min. n. 345/E/2008, secondo cui in base al quale veniva riconosciuto il valore corrente degli *asset* quando lo Stato di provenienza assoggettava a tassazione in via ordinaria i maggiori valori ivi formatesi; in caso contrario, si faceva riferimento al costo storico posto alla base degli ordinari principi di determinazione del reddito d'impresa).

L'art. 166-bis colma pertanto tale vuoto normativo, disponendo che per i soggetti che esercitano imprese commerciali e che trasferiscono la residenza in Italia ai fini delle imposte sui redditi viene previsto il riconoscimento, quale valore fiscale di ingresso nell'ordinamento tributario italiano, del valore normale delle attività e passività trasferite determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR.

Il 4° comma del citato art. 9 del T.U.I.R. dispone che "il valore normale è determinato: a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese; b) per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto della società (...)".

Il criterio sopra indicato si applica qualora il soggetto che trasferisce la residenza provenga da uno Stato o territorio incluso nella lista di cui all'art. 11, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 239/1996, relativa agli Stati o territori che garantiscono un adeguato scambio di informazioni. Regole diverse sono previste per soggetti provenienti da Stati o territori diversi da quelli poc'anzi citati, per i quali il valore normale può essere adottato solo a seguito di un *ruling* con l'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 31-ter del D.P.R. n. 600/1973; in mancanza di tale accordo il valore fiscale delle attività e passività trasferite è assunto, per le attività, in misura pari al minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9, mentre per le passività, in misura pari al maggiore tra questi.

La relazione illustrativa al Decreto Internazionalizzazione evidenzia come l'adozione del valore normale sia prevista anche in assenza di applicazione di una eventuale "exit tax" da parte dello Stato estero, ed ha pertanto una valenza generale.

Nella Relazione illustrativa al Decreto Internazionalizzazione è poi espressamente previsto che la disciplina di cui all'art. 166-bis "trova applicazione anche nei casi di esterovestizione", vale a dire nei casi in cui una società risulta fiscalmente residente all'estero nonostante conduca sul territorio italiano la propria attività principale, ovvero abbia in Italia la sede della propria amministrazione.

La Ris. Min. n. 69/E del 5 agosto 2016<sup>4</sup> ha innanzitutto chiarito che (pag. 5) "il presupposto consistente nell'esercizio di un'impresa commerciale, cui è subordinato il regime in esame, deve intendersi riferito a tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa secondo l'ordinamento domestico, a prescindere dall'attività economica concretamente svolta dai medesimi".

La citata Ris. N. 69/E risponde poi al quesito dell'istante, richiedente con quale modalità le attività e le passività della società potessero fare il loro ingresso nel sistema fiscale italiano e, in particolare, se la norma potesse essere applicata anche nel caso di trasferimento in Italia di una società tramite una fusione per incorporazione.

Orbene, in riferimento a tale quesito l'Amministrazione finanziaria, dopo aver precisato che l'art. 166-bis si limita a riferire il campo di applicazione al caso di "trasferimento della residenza nel territorio dello Stato" senza alcuna ulteriore precisazione, chiarisce che il Legislatore ha inteso regolare il trasferimento della residenza fiscale in Italia del soggetto estero sotto un

-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/agosto+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+69+del+05+agosto+2016/8297+B+-+RISOLUZIONE+NUM.+69+ E+DEL+5+AGOSTO+2016.pdf.

approccio "sostanziale", senza avere riguardo perciò alle modalità con cui il trasferimento avviene.

La stessa Ris. 69/E (pag. 7) ammette poi che "il valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9 del TUIR, possa essere riconosciuto anche ai beni della società (...) che non sono più presenti in bilancio in quanto completamente ammortizzati o il cui valore contabile sia inferiore al fair value".

#### 4. Trasferimento all'estero della residenza

L'art. 11 del D.lgs. 147 del 14 settembre 2015 cosiddetto "Decreto internazionalizzazione" estende il regime di sospensione delle plusvalenze ai casi di trasferimento della residenza all'estero realizzati per mezzo di operazioni straordinarie. Con i trasferimenti di residenza delle imprese italiane che decorrono dal 2015 (post pubblicazione del decreto in G.U.) è possibile optare per il pagamento delle imposte in sei rate annuali di pari importo. L'art. 166 primo comma del TUIR stabilisce che il trasferimento all'estero della residenza dei soggetti che esercitano imprese commerciali costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. Questa stessa disposizione si applica, anche se successivamente, i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengono distolti. La ratio della disposizione in esame è quella di evitare che plusvalori maturati, anche se non ancora realizzati, sul territorio italiano, fuoriescano dalla potestà impositiva evitando la tassazione. In conseguenza a tale trasferimento, il differenziale positivo (plusvalenza) che scaturisce tra il costo fiscale dei beni costituenti l'azienda ovvero il complesso aziendale e il loro valore normale, sarà tassato in Italia con la cd. "exit-tax".

La sentenza della Corte di Giustizia Europea n. C-371/10, National Grid Indus BV del 29.11.2011 ha in tal senso sotenuto che:

- 1. non costituisce ostacolo alla libertà di stabilimento l'applicazione da parte dello Stato UE di uscita di una tassazione (*exit tax*) sulle plusvalenze latenti degli assets trasferiti;
- 2. l'importo dell'*exit tax* va determinato in via definitiva dallo Stato UE di uscita al momento del trasferimento della residenza, a nulla rilevando le plusvalenze e le minusvalenze realizzate successivamente;
- 3. non rispetta il principio di proporzionalità la riscossione immediata dell'*exit tax* da parte dello Stato UE di uscita;
- 4. non osta alla libertà di stabilimento e rispetta il principio di proporzionalità una normativa nazionale che consenta ai contribuenti di optare tra la riscossione immediata dell'*exit tax* o la sua riscossione differita al momento del realizzo dei plusvalori latenti nel Paese UE ospitante.

Dai principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea è possibile desumere che è compatibile con il diritto dell'Unione Europea l'applicazione da parte di uno stato membro di un'*exit tax* in occasione del trasferimento della residenza verso un altro Stato UE o SEE. È incompatibile, invece, la sua riscossione immediata in quanto, essendo applicata su plusvalenze non ancora realizzate, è idonea ad ostacolare la libertà di stabilimento. Va data dunque la possibilità al contribuente di differire tale tassazione al momento dell'effettivo realizzo dei plusvalori latenti nello Stato UE o SEE di destinazione.

### 5. Sedi secondarie – Branch Exemption

L'articolo 14 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 – contenente disposizioni finalizzate a favorire la crescita e l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in applicazione delle raccomandazioni degli organismi internazionali e dell'Unione europea – ha introdotto, al DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), l'articolo 168-ter, che attribuisce la facoltà, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, di optare per l'esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero (cd. *branch exemption*).

Con provvedimento del 28 agosto 2017 sono state disposte le modalità applicative del nuovo regime<sup>5</sup>.

In estrema sintesi, l'attuale art. 168-bis prevede che questa disciplina sia:

- esercitabile su base opzionale;
- solo come **criterio generale**: nel senso che l'opzione, una volta esercitata, è efficace nei confronti di tutte le stabili organizzazioni di un'impresa residente, siano esse già presenti o costituite in futuro;
- irrevocabile: l'opzione ha effetto sin dalla costituzione della prima stabile organizzazione e si estende di diritto a tutte le altre successivamente costituite fino alla fine della vita della casa madre. Per le stabili organizzazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del provvedimento, l'opzione può essere esercitata entro i successivi due anni senza che tale opzione dia luogo all'emersione di plus/minusvalenze, ma occorre recuperare a tassazione le perdite prodotte dalla stabile organizzazione nei cinque esercizi precedenti l'opzione, con conseguente imponibilità degli utili imputabili alla predetta stabile organizzazione successivamente all'esercizio dell'opzione fino a concorrenza delle perdite; analogo recupero è previsto per il caso di trasferimento a qualsiasi titolo della stabile organizzazione ad altra impresa del gruppo che abbia optato per la branch exemption.

Il reddito imputabile alla stabile organizzazione, determinato secondo le regole domestiche, deve comunque essere indicato separatamente nella dichiarazione della casa madre.

Sono altresì previste specifiche e dettagliate regole per il caso in cui la stabile organizzazione sia localizzata in Stati o territori a bassa fiscalità rientranti nel perimetro di applicazione delle *CFC* (*Controlled Foreign Companies*); tali regole prevedono, in sintesi, che a siffatte stabili organizzazioni si applichino le stesse regole previste per le *CFC*, con conseguente attrazione in Italia del reddito, tassazione separata dello stesso e detraibilità in Italia dell'imposta pagata all'estero.

L'obiettivo che sembra prefiggersi il legislatore con questo intervento è quello di garantire alle stabili organizzazioni all'estero di società italiane lo stesso regime fiscale applicabile alle società controllate estere e rendere in tal modo neutrale la leva fiscale nella scelta imprenditoriale di creare all'estero strutture in grado di espandere le attività imprenditoriali delle imprese domestiche.

Anzi, a ben vedere, la scelta di costituire una stabile organizzazione si rivela più vantaggiosa dal punto di vista fiscale, poiché gli utili da questa prodotti ed attribuiti alla casa madre non scontano in capo a quest'ultima la tassazione viceversa prevista per i dividendi distribuiti dalla controllata dall'art. 89 del TUIR.

\_

Ciò che rende la *branch exemption* uno strumento di competitività fiscale per le imprese domestiche che creano investimenti all'estero per tutta la durata dell'investimento stesso, specie ove il livello di tassazione del Paese nel quale è localizzata sia più favorevole di quello domestico. Naturalmente, questa scelta non consentirà di assumere in carico alla casa madre eventuali perdite che dovessero verificarsi in capo alla casa stabile organizzazione, dovendo esse essere gestite all'interno di quest'ultima secondo le regole previste dalla legislazione fiscale del Paese nel quale essa è localizzata.

### APPENDICE I – NORME TRIBUTARIE

### Art. 166 TUIR - Trasferimento all'estero della residenza

Il trasferimento all'estero della residenza dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione si applica se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero. Per le imprese individuali e le società di persone si applica l'articolo 17, comma 1, lettere g) e l).

- 2. I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della predetta stabile organizzazione.
- 2-bis. Le perdite generatesi fino al periodo d'imposta anteriore a quello da cui ha effetto il trasferimento all'estero della residenza fiscale, non compensate con i redditi prodotti fino a tale periodo, sono computabili in diminuzione del reddito della predetta stabile organizzazione ai sensi dell'articolo 84 e alle condizioni e nei limiti indicati nell'articolo 181.
- 2-ter. Il trasferimento della residenza fiscale all'estero da parte di una società di capitali non dà luogo di per sè all'imposizione dei soci della società trasferita.
- 2-quater. I soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini delle imposte sui redditi, in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, in alternativa a quanto stabilito al comma 1, possono richiedere la sospensione degli effetti del realizzo ivi previsto.
- 2-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono adottate le disposizioni di attuazione del comma 2-quater, al fine di individuare, tra l'altro, le fattispecie che determinano la decadenza della sospensione, i criteri di determinazione dell'imposta dovuta e le modalità di versamento.

#### Art. 166-bis TUIR - Trasferimento della residenza nel territorio dello Stato

I soggetti che esercitano imprese commerciali provenienti da Stati o territori inclusi nella lista di cui all'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, che, trasferendosi nel territorio dello Stato, acquisiscono la residenza ai fini delle imposte sui redditi assumono quale valore fiscale delle attività e delle passività il valore normale delle stesse, da determinarsi ai sensi dell'articolo 9.

- 2. Nei casi di trasferimento da Stati o territori diversi da quelli di cui al comma 1, il valore delle attività e delle passività è assunto in misura pari al valore normale di cui all'articolo 9, così come determinato in esito all'accordo preventivo di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In assenza di accordo, il valore fiscale delle attività e passività trasferite è assunto, per le attività, in misura pari al minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9, mentre per le passività, in misura pari al maggiore tra questi.
- 3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di segnalazione dei valori delle attività e delle passività oggetto di trasferimento. In caso di omessa

o incompleta segnalazione, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, commisurata all'importo non indicato.

### Art. 168-ter TUIR - Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti

Un'impresa residente nel territorio dello Stato può optare per l'esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero. 2. L'opzione è irrevocabile ed è esercitata al momento di costituzione della stabile organizzazione, con effetto dal medesimo periodo d'imposta. 3. Quando la stabile organizzazione è localizzata in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, o quando la stabile organizzazione è localizzata in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati e ricorrono congiuntamente le condizioni di cui al comma 8-bis del medesimo articolo 167, l'opzione di cui al comma 1 si esercita, relativamente a tali stabili organizzazioni, a condizione che ricorrano le esimenti di cui ai commi 5, lettere a) o b), o 8-ter del citato articolo. 4. Le imprese che esercitano l'opzione di cui al comma 1 applicano alle proprie stabili organizzazioni, in assenza delle esimenti richiamate nel comma 3, le disposizioni dell'articolo 167. 5. Nel caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 con riferimento alle stabili organizzazioni per le quali sono state disapplicate le disposizioni di cui all'articolo 167, si applicano, sussistendone le condizioni, le disposizioni degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3. 6. Per le stabili organizzazioni già esistenti, l'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, con effetto dal periodo d'imposta in corso a quello di esercizio della stessa. L'esercizio dell'opzione non determina in sé alcun realizzo di plusvalenze e minusvalenze. 7. Ai fini del comma 6, l'impresa indica separatamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di esercizio dell'opzione, gli utili e le perdite attribuibili a ciascuna stabile organizzazione nei cinque periodi d'imposta antecedenti a quello di effetto dell'opzione. Se ne deriva una perdita fiscale netta, gli utili successivamente realizzati dalla stabile organizzazione sono imponibili fino a concorrenza della stessa. Dall'imposta dovuta si scomputano le eventuali eccedenze positive di imposta estera riportabili ai sensi dell'articolo 165, comma 6. 8. Le disposizioni del comma 7 relative al recupero delle perdite fiscali pregresse della stabile organizzazione si applicano anche quando venga trasferita a qualsiasi titolo la stabile organizzazione o parte della stessa ad altra impresa del gruppo che fruisca dell'opzione di cui al comma 1. 9. L'impresa cedente indica nell'atto di trasferimento della stabile organizzazione o di parte della stessa l'ammontare dell'eventuale perdita netta realizzata dalla medesima stabile organizzazione nei cinque periodi d'imposta precedenti al trasferimento. 10. In caso di esercizio dell'opzione, il reddito della stabile organizzazione va separatamente indicato nella dichiarazione dei redditi dell'impresa e ai fini della sua determinazione valgono i criteri di cui all'articolo 152, anche con riferimento alle transazioni intercorse tra l'impresa e la medesima stabile organizzazione, nonché tra quest'ultima e le altre imprese del medesimo gruppo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 11. Nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e collaborazione cui deve essere improntato il rapporto con il contribuente, l'Agenzia delle entrate provvede a pubblicare a titolo esemplificativo sul proprio sito le fattispecie ritenute elusive delle precedenti disposizioni, da aggiornarsi periodicamente.

### Art. 178 TUIR - Fusioni, scissioni conferimenti di attivo scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi

Le disposizioni del presente capo si applicano: a) alle fusioni tra società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione, enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali,

residenti nel territorio dello Stato, e soggetti residenti in altri Stati membri della Comunità economica europea, purchè non si considerino, per convenzione in materia di doppia imposizione con Stati terzi, residenti fuori della Comunità, che appartengano alle categorie indicate nella tabella A allegata al presente testo unico, da considerare automaticamente aggiornata in conformità con eventuali modifiche dell'allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 90/434 del 23 luglio 1990, e siano sottoposti a una delle imposte indicate nella tabella B allegata al presente testo unico o ad altra che in futuro la sostituisca, senza possibilità di opzione, sempre che nel concambio l'eventuale conguaglio in danaro ai partecipanti dei soggetti fusi o incorporati non superi il 10% del valore nominale della partecipazione ricevuta; b) alle scissioni attuate mediante trasferimento dell'intero patrimonio di uno dei soggetti indicati nella lettera a) a due o più soggetti indicati nella stessa lettera, preesistenti o di nuova costituzione, alcuno dei quali sia residente in uno Stato della Comunità diverso da quello del primo, e limitatamente alla parte corrispondente dell'operazione, con assegnazione ai partecipanti delle azioni o quote di ciascuno dei soggetti beneficiari in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni nel soggetto scisso, sempre che quest'ultimo o almeno uno dei beneficiari siano residenti nel territorio dello Stato, che la quota di patrimonio trasferita a ciascun beneficiario sia costituita da aziende o complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa del conferente e che nel concambio l'eventuale conguaglio in danaro ai partecipanti della società scissa non superi il 10 per cento del valore nominale della partecipazione ricevuta; b-bis) alle scissioni parziali mediante le quali uno dei soggetti indicati nella lettera a) trasferisce, senza essere sciolto, mantenendo almeno un'azienda o un complesso aziendale, una o più aziende o uno più complessi aziendali a uno o più soggetti indicati nella stessa lettera, preesistenti o di nuova costituzione, alcuno dei quali sia residente in uno Stato della Comunità diverso da quello del primo, e limitatamente alla parte corrispondente dell'operazione, con assegnazione ai propri partecipanti, secondo un criterio proporzionale, delle azioni o quote del soggetto o dei soggetti beneficiari, sempre che il soggetto scisso o uno dei beneficiari sia residente nel territorio dello Stato e che l'eventuale conguaglio in danaro ai partecipanti del soggetto scisso non superi il dieci per cento del valore nominale della partecipazione ricevuta in concambio; c) ai conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa da uno ad altro dei soggetti indicati nella lettera a), residenti in Stati diversi della Comunità, sempre che uno dei due sia residente nel territorio dello Stato; d) alle operazioni indicate nelle lettere precedenti tra soggetti di cui alla lettera a) non residenti nel territorio dello Stato, con riguardo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato oggetto delle operazioni stesse; e) alle permute e ai conferimenti di azioni o quote, mediante i quali uno dei soggetti indicati nella lettera a) acquisti o integri una partecipazione di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile ovvero incrementi, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, in uno dei soggetti indicati nella stessa lettera, residente in uno Stato della Comunità diverso da quello del primo, attribuendo ai partecipanti proprie azioni o quote in cambio di quelle ricevute in permuta o conferimento ed un eventuale conguaglio in danaro non superiore al 10% del valore nominale delle suddette azioni o quote, sempre che alcuno dei partecipanti che effettuano lo scambio sia residente nel territorio dello Stato ovvero la partecipazione scambiata sia relativa ad una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di un soggetto indicato nella lettera a).

### Art. 179 TUIR – Regime di neutralità fiscale

- 1. Alle operazioni indicate nelle lettere a), b) e b-bis) dell'articolo 178 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 172 e 173.
- 2. Ai conferimenti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 178 si applica l'articolo 176. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei confronti del beneficiario non residente con riferimento alla stabile organizzazione nello Stato italiano, limitatamente agli elementi

patrimoniali del conferente residente o, nell'ipotesi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 178, non residente, in essa effettivamente confluiti.

- 3. Nelle operazioni indicate al comma 1, le plusvalenze della stabile organizzazione del conferente residente sono imponibili a titolo di realizzo al valore normale, con deduzione dalla relativa imposta, fino al suo totale assorbimento, dell'ammontare della imposta che lo Stato, dove è situata la stabile organizzazione, avrebbe effettivamente prelevato in assenza delle norme della direttiva comunitaria 23 luglio 1990, n. 90/434. Il beneficiario non residente subentra al conferente residente per tutti i diritti e gli obblighi tributari. Regole analoghe a quelle previste dai periodi precedenti si applicano nel caso in cui una società residente in Italia trasferisca la propria residenza fiscale in un altro Stato membro, assumendo, quale valore su cui calcolare la tassazione virtuale della stabile organizzazione all'estero, il valore normale che l'altro Stato membro avrebbe determinato in caso di realizzo al valore normale di detta stabile organizzazione.
- 4. Le operazioni di fusione, scissione e scambio di partecipazioni mediante permuta o conferimento, indicate nell'articolo 178, non comportano realizzo di plusvalenze né di minusvalenze sulle azioni o quote date in cambio, il cui valore fiscale viene assunto dalle azioni o quote ricevute, ripartendosi tra tutte in proporzione dei valori alle stesse attribuiti ai fini della determinazione del rapporto di cambio. Gli eventuali conguagli concorrono a formare il reddito dei soci della società incorporata o fusa o dei soci della società scissa, fatta salva l'applicazione dell'articolo 47, comma 7, e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87, e dei percipienti nelle operazioni di scambio di partecipazioni mediante permuta o conferimento, ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l'esenzione totale di cui all'articolo 87 e quella parziale di cui agli articoli 58 e 68, comma 3.
- 5. Se è stata conferita da un soggetto una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, le relative plusvalenze sono imponibili nei confronti del conferente residente a titolo di realizzo al valore normale, con deduzione dalla relativa imposta, fino al suo totale assorbimento, dell'ammontare dell'imposta che lo Stato dove è situata la stabile organizzazione avrebbe prelevato in assenza delle norme della direttiva comunitaria 23 luglio 1990 n. 90/434. In tal caso la partecipazione ricevuta è valutata fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi degli elementi patrimoniali conferiti, aumentato, agli effetti della disposizione di cui al precedente comma, di un importo pari all'imponibile corrispondente all'imposta dovuta a saldo.
- 6. Si considerano realizzati al valore normale i componenti dell'azienda o del complesso aziendale che abbiano formato oggetto delle operazioni indicate alle lettere da a) a d) del comma 1 dell'articolo 178, non confluiti in seguito a tali operazioni in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione si applica se successivamente alle predette operazioni i componenti conferiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni dell'articolo 166, commi 2-quater e seguenti, anche ad operazioni verso stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo.

### <u>APPENDICE II – MASSIME CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO<sup>6</sup></u>

### 108. Fusione transfrontaliera: rapporti tra certificati e atto di fusione (artt. 11, 12, 13 d. lgs. 108/2008, 2504 c.c.)

Il notaio rilascia il certificato preliminare di cui all'art. 11, d. lgs. 108/2008, prima del perfezionamento dell'atto pubblico di fusione se la società risultante dalla fusione è una società italiana o è una società straniera la cui legge richiede il perfezionamento dell'atto di fusione per atto pubblico (per contro, ove la società risultante dalla fusione sia una società straniera la cui legge non richiede l'atto di fusione o non richiede la sua redazione per atto pubblico, il notaio rilascia il certificato preliminare non prima del perfezionamento dell'atto pubblico di fusione nel rispetto della normativa italiana). Il notaio rilascia l'attestato del controllo finale di cui all'art. 13 d. lgs. 108/2008, al ricorrere dei presupposti ivi indicati, dopo il perfezionamento dell'atto pubblico di fusione o contestualmente allo stesso; ma, ove all'atto di fusione sia apposta una condizione sospensiva, il rilascio non potrà avvenire prima dell'avveramento dell'evento dedotto in condizione.

### 109. Pubblicazione dell'avviso di fusione transfrontaliera sulla G.U. (art. 7 d. lgs. 108/1998)

Le informazioni di cui all'art. 7 d. lgs. 108/2008 possono essere pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana prima della redazione completa, da parte dell'organo amministrativo, del progetto comune di fusione e della relativa relazione accompagnatrice, nel rispetto del termine di trenta giorni di cui al primo comma dell'art. 7.

Il predetto termine è derogabile con il consenso di tutti i soci e di tutti i creditori, anteriori all'iscrizione del progetto, della società italiana interessata.

### 110. Fusione transfrontaliera in presenza di azioni di speciali categorie (artt. 2376 c.c., 6 d. lgs. 108/1998)

Se è straniera la società risultante da una fusione transfrontaliera a cui partecipa una s.p.a. con capitale suddiviso in diverse categorie di azioni, la delibera dell'assemblea generale di approvazione del progetto comune di fusione deve essere approvata dall'assemblea speciale degli appartenenti alla o alle categorie interessate ove dalla fusione derivi a questi ultimi un pregiudizio che - per il combinato disposto degli artt. 2376 c.c. e 6 d. lgs. 108/2008 - deve essere diverso dal mero assoggettamento ad altra legge dei diritti di categoria riconosciuti dalla società risultante.

### 111. Fusione transfrontaliera con indebitamento (artt. 4, comma 3, d. lgs. 108/1998, 2501-bis c.c.)

Nella fusione con indebitamento l'art. 2501-bis c.c. deve essere osservato da tutte le società, di diritto sia italiano sia straniero, partecipanti ad una fusione transfrontaliera se è italiana la società il cui controllo è stato acquisito con indebitamento. In tal caso il notaio deve verificare il rispetto dell'art. 2501-bis c.c. anche da parte delle società straniere partecipanti alla fusione transfrontaliera. Se è straniera la società il cui controllo è stato acquisito con indebitamento, il notaio deve verificare che la normativa applicabile in base all'ordinamento cui tale società è soggetta venga rispettata nel procedimento seguito dalla società italiana partecipante alla fusione

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> https://www.consiglionotarilemilano.it/notai/massime-commissione-societa.aspx.

in relazione alle eventuali previsioni da tale normativa direttamente indirizzate a tutte le società, e ai rispettivi organi, coinvolte nella fusione con indebitamento.

## 112. Fusione di società italiane con società straniere soggette ad ordinamento che non ha attuato la decima direttiva (direttiva 2005/56/CE, artt. 2, 3 d. lgs. 108/2008, art. 25 legge 218/1995)

Il difetto di un'autorità competente a rilasciare il certificato preliminare e l'attestato del controllo finale per le società comunitarie non italiane partecipanti ad una fusione transfrontaliera (a causa della mancata attuazione della direttiva 2005/56/CE nell'ordinamento cui sono soggette) non impedisce il perfezionamento e l'efficacia della fusione nel rispetto delle applicabili normative nazionali e comunitaria. In questo caso il ricevimento dell'atto di fusione presuppone il rispetto di tali normative anche da parte delle società straniere partecipanti alla fusione transfrontaliera.

### 113. Fusione transfrontaliera: relazione dell'organo gestorio (art. 8 d. lgs. 108/2008, art. 2501-quinquies c.c.)

Non è ammessa rinunzia alla relazione dell'organo gestorio di cui all'art. 8 d. lgs. 108/1998. Con il consenso unanime dei soci si può rinunziare alla integrale decorrenza del termine di trenta giorni ivi previsto, purché detto termine sia rispettato con riguardo all'informazione data ai rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza, ai lavoratori stessi, salvo che anche questi ultimi vi rinunzino.

### 114. Fusione transfrontaliera semplificata e organo deliberante (artt. 18, comma 2, d. lgs. 108/2008, 2505, commi 2, 3, c.c. e 2505-bis, commi 2, 3, c.c.)

Nella fusione transfrontaliera per incorporazione tra società, delle quali una possiede una partecipazione totalitaria nell'altra o nelle altre, la deliberazione di fusione della società italiana, sia essa incorporante o incorporata, potrà essere adottata dal proprio organo amministrativo alle condizioni previste, con gli opportuni adattamenti, dall'art. 2505, commi 2 e 3, c.c. Tuttavia, per l'art. 18, comma 2, d.lgs. 108/1998, la non necessità della deliberazione assembleare della società incorporata, ove italiana, prescinde dall'esistenza di una clausola statutaria in tal senso.

Nella fusione transfrontaliera per incorporazione tra società, delle quali una possiede una partecipazione almeno pari al novanta per cento del capitale dell'altra o delle altre, la deliberazione di fusione della società incorporante italiana potrà essere adottata dal proprio organo amministrativo alle condizioni previste, con gli opportuni adattamenti, dall'art. 2505-bis, commi 2 e 3, c.c.

### APPENDICE III - CASO PRATICO

### FAIRNESS OPINION IN MERITO AL VALORE NORMALE DELLE ATTIVITÀ E DELLE PASSIVITÀ DI PETIT S.À.R.L. ALLA DATA DEL RIMPATRIO

Redatta si sensi dell'art. 166-bis, 1° comma, T.U.I.R.

Data di riferimento della fairness opinion: 30 giugno 2017

Dott. Paolo Bianchi

### **INDICE**

[omissis]

#### 1. OGGETTO DELL'INCARICO

In data 5 luglio 2017, il sottoscritto dott. Paolo Bianchi, dottore commercialista e revisore legale dei conti, con studio in Milano, ha ricevuto dalla società lussemburghese Petit S.à.r.l. l'incarico di predisporre una *fairness opinion* in merito al valore normale delle attività e delle passività della suddetta società, riferita alla data del rimpatrio dal Lussemburgo (30 giugno 2017) e redatta ai sensi dell'art. 166-bis, 1° comma, del T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986) e dell'art. 9 dello stesso T.U.I.R., ivi richiamato.

La presente fairness opinion s'inquadra in tale contesto, nel cui esclusivo ambito assume significato.

### 2. LA DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA

[omissis]

#### 3. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

[omissis]

### 4. NOTIZIE IN MERITO A PETIT S.À.R.L. E AL GRUPPO FOG

[omissis]

### 5. LA SITUAZIONE PATRIMONIALE DI PETIT S.À.R.L. ALLA DATA DEL RIMPATRIO

La società ha predisposto una situazione patrimoniale riferita al 30 giugno 2017 (data dell'atto di trasferimento lussemburghese), da cui emerge in sintesi quanto segue (con dati in unità di euro):

Attivo	30/06/2017	Passivo	30/06/2017
Partecipazioni	€ 0	Patrimonio netto	€ 364.816
Crediti	€ 371.244	Debiti	€ 13.383
Risconti	€ 6.955		
Totale attivo	€ 378.199	Totale passivo	€ 378.199

Ai fini della presente *fairness opinion* e – in particolare – della disposizione di cui al citato art. 166-bis, 1° comma, del T.U.I.R., alla suddetta data del rimpatrio assumono rilievo le seguenti attività e passività:

- la voce "partecipazioni" si riferisce alla partecipazione del 41,80% detenuta dalla società in GRANDE S.p.a.;
- i "crediti", pari a € 371.244, si riferiscono a crediti vs. FOG S.p.a. per € 200 e vs. GRANDE S.p.a. per € 371.044 (relativi a alla distribuzione di riserve deliberata dalla stessa GRANDE S.p.a. con assemblea del 15 giugno 2017, al netto di debiti di Petit S.à.r.l., pagati da GRANDE S.p.a.);
- i "risconti", pari a € 6.955, ricomprendono l'anticipo relativo al 2017 della tassa sul patrimonio netto;
- i "debiti", che ammontano a € 13.383, si riferiscono per € 9.945 a compensi ai legali e per € 3.438 a compensi per consulenze fiscali.

Per le voci "crediti", "risconti" e "debiti", il sottoscritto ha richiesto ed esaminato i relativi documenti giustificativi, da cui non sono emersi particolari rilievi.

#### 6. IL METODO DI VALUTAZIONE ADOTTATO

Il citato art. 166-bis, 1° comma, del T.U.I.R., stabilisce che "i soggetti (...) che, trasferendosi nel territorio dello Stato, acquisiscono la residenza ai fini delle imposte sui redditi assumono quale valore fiscale delle attività e delle passività il valore normale delle stesse". Il 4° comma dell'art. 9 del T.U.I.R. dispone che "il valore normale è determinato: a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati (...) in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese; b) per le altre azioni (...), in proporzione al valore del patrimonio netto della società (...)".

Come già anticipato, Petit S.à.r.l. è una *holding* pura di partecipazioni, il cui principale *asset* è rappresentato dalla partecipazione del 41,80% nella società GRANDE S.p.a.

Lo scrivente ritiene che il metodo patrimoniale (semplice) sia il più idoneo per la stima del valore normale di tale attività; secondo tale metodo, il valore di un'azienda è determinato attribuendo un valore corrente alle singole attività e passività iscritte in bilancio (al netto di eventuali rettifiche fiscali). La somma algebrica dei valori analiticamente attribuiti alle componenti attive e passive evidenzia un valore patrimoniale denominato "patrimonio netto rettificato".

Rileva autorevole dottrina che "il metodo patrimoniale semplice trova frequente utilizzo nella stima del W [valore di mercato, N.d.R.] delle holding pure e delle società immobiliari, a motivo della particolare attitudine di una valutazione separata degli assets che ne compongono

l'attivo"<sup>7</sup>. In senso conforme, anche altra dottrina, secondo cui le *holding* pure rappresentano realtà "*prive di una loro diretta attività produttiva, quando esse siano un mero involucro formale, non incidente sul valore dei beni contenuti (principalmente partecipazioni)*"<sup>8</sup>. La formula proposta dalla dottrina è la seguente:

$$W = K + (K'-t)$$

ove:

W = valore di mercato della società;

K = patrimonio netto contabile (*equity book value*);

K' = rettifiche apportate al patrimonio netto;

K+(K'-t) = patrimonio netto rettificato;

t = (eventuali) effetti fiscali delle rettifiche.

Nel caso di specie, per espressa previsione del citato art. 166-bis, 1° comma, del T.U.I.R., non assumono rilievo gli effetti fiscali delle rettifiche patrimoniali, potendo assumere "quale valore fiscale delle attività e delle passività il valore normale delle stesse".

A sua volta, GRANDE S.p.a. è una *holding* pura avente come *asset* principale una partecipazione dell'83,922% nella società quotata FOG S.p.a.; per il valore normale di tale partecipazione quotata, si farà invece riferimento a quanto previsto dal citato art. 9, comma 4, lett. b), del T.U.I.R., secondo cui esso è determinato "*in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese*".

#### 7. IL VALORE NORMALE DELLA PARTECIPAZIONE IN GRANDE S.P.A.

Per la stima del valore normale della partecipazione in GRANDE S.p.a., occorre dapprima determinare il valore normale della partecipazione dell'83,922% detenuta da quest'ultima nella società quotata FOG S.p.a., secondo il citato art. 9, comma 4, lett. b), del T.U.I.R.

Come si evince dalle quotazioni borsistiche ufficiali, i prezzi rilevati nell'ultimo mese (dal  $1^{\circ}$  giugno al 30 giugno 2017) relativi a un'azione di FOG S.p.a. sono stati i seguenti:

[omissis]

Da quanto sopra riportato, si evince che la media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese è dunque pari a € 2,1793 per azione.

Considerando che il capitale di FOG S.p.a. è suddiviso in n. 83.536.898 azioni ordinarie<sup>9</sup>, il valore normale (W) del 100% della società è determinabile come segue:

$$W_{100\%}$$
 = n. azioni ordinarie \* media aritmetica prezzi ultimo mese =  $83.536.898 * € 2,1793 = € 182.054.746$ 

Il valore normale dell'83,922% di FOG S.p.a., detenuto da GRANDE S.p.a., è poi determinabile proporzionalmente sul suddetto ammontare ed è pari a € 152.783.984.

Considerando che alla data del 30 giugno 2017, la partecipazione in FOG S.p.a. risulta iscritta nel bilancio di GRANDE S.p.a. per € 32.707.791, emerge un plusvalore di € 120.076.193.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Cfr. CATTANEO M., (1998), *Principi di valutazione del capitale d'impresa*, Il Mulino, Bologna, p. 72.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Così, GUATRI L., BINI M., (2009), Nuovo trattato sulla valutazione delle aziende, Egea, Milano, p. 135.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Come desumibile dalla visura aggiornata della società.

Tale plusvalore deve essere sommato al patrimonio netto di GRANDE S.p.a. al 30 giugno 2017, pari a  $\in$  33.016.846, al fine di giungere alla determinazione del patrimonio netto rettificato, pari a  $\in$  153.093.039:

patrimonio netto GRANDE S.p.a. al 30/06/2017	€ 33.016.846
+ plusvalore partecipazione FOG S.p.a.	€ 120.076.193
= patrimonio netto rettificato (100%) GRANDE S.p.a. al	€ 153.093.039
30/06/2017	

Il valore normale del 41,80% di GRANDE S.p.a., di spettanza di Petit S.à.r.l., è infine determinabile proporzionalmente sul suddetto importo ed ammonta a € 63.992.890, importo prudenzialmente arrotondabile in € 63,9 milioni.

In sintesi, il valore normale della partecipazione del 41,80% in GRANDE S.p.a. (senza l'applicazione di premi di maggioranza o di speculari sconti di minoranza, in sintonia anche con la prassi dell'Amministrazione Finanziaria), alla data del 30 giugno 2017, è stimabile in € 63,9 milioni.

### 8. IL VALORE NORMALE DELLE ALTRE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ

Considerata la natura delle poste in esame e le verifiche campionarie effettuate, come valore normale delle altre attività e passività di Petit S.à.r.l., alla data del rimpatrio, il sottoscritto ritiene congruo considerare il valore nominale, così come risultante dalla citata situazione patrimoniale al 30 giugno 2017, da cui si desume quanto segue:

- i "crediti" ammontano a € 371.244;
- i "risconti" ammontano a € 6.955;
- i "debiti" ammontano a € 13.383.

#### 9. CONCLUSIONI

In conclusione, sulla base di tutto quanto sopra riportato, della documentazione fornita ed esaminata, dei riscontri effettuati dal sottoscritto e di quanto a sua conoscenza, e tenuto conto dell'oggetto e della natura dell'incarico, nonché del contesto di riferimento, alla data del rimpatrio di Petit S.à.r.l. (30 giugno 2017):

- il valore normale della partecipazione in GRANDE S.p.a. è stimabile in € 63.900.00 (euro sessantatremilioninovecentomila);
- il valore normale dei "crediti" è stimabile in € 371.244 (euro trecentosettantunomiladuecentoquarantaquattro);
- il valore normale dei "risconti" è stimabile in € 6.955 (euro seimilanovecentocinquantacinque);
- il valore normale dei "debiti" è stimabile in € 13.383 (euro tredicimilatrecentoottantatre).

Milano, 26 settembre 2017

In fede dott. Paolo Bianchi